

N. 353/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Specializzata Imprese

La Corte d'Appello di Bari, sezione specializzata imprese, composta dai seguenti magistrati:

Dott. **Salvatore Grillo** – Presidente

Dott. **Loredana Colella** – Consigliere

Dott. **Valentino Lenoci** – Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 353/2020 R.G., promossa da:

CIPRIANO VITO NICOLA (C.F. CPRVNC68M31F923U);

DIFINO VITANGELO (C.F. DFNVNG66E23F92X),

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Emilia Brescia dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione,

APPELLANTE

contro

COTTAGE SOC. COOP. A R.L. (C.F. – P. I.V.A.03320040722), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Console dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

APPELLATA

* * *

Conclusioni delle parti

Conclusioni rassegnate all'udienza del 12 gennaio 2021 (svolta con trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) come segue:

- per gli appellanti Cipriano Vito Nicola e Difino Vitangelo: *“...si precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e nei successivi verbali di causa anche in ordine al valore della causa, insistendo nell'accoglimento della proposta impugnazione e nel rigetto di*





ogni contraria istanza, eccezione e deduzione siccome inammissibile ed infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa”;

- per l'appellata Cottage soc. coop. r.l.: *“...nel riportarsi integralmente alla comparsa di costituzione ed alle deduzioni difensive versate in atti, precisa le conclusioni chiedendo che l'adita Corte viglia rigettare integralmente l'avversa impugnazione, siccome inammissibile ed infondata, con il favore delle spese da distrarre in pro del sottoscritto difensore anticipatario”.*

La Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica, a decorrere dalla comunicazione del relativo provvedimento.

I termini suddetti sono scaduti il 6 aprile 2021.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il Cipriano Vito Nicola e Difino Vitangelo hanno convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte la Cottage soc. coop. edilizia a r.l., proponendo impugnazione ex art. 829 c.p.c. avverso il lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico avv. Angelo Schittulli in data 12 dicembre 2019, con il quale il suddetto arbitro: 1) ha dichiarato che il rapporto tra i sigg.ri Cipriano Vito Nicola, Difino Vitangelo e Amodio Gianni da un lato, e la soc. coop. edilizia Cottage a r.l., dall'altro, è cessato per effetto del diritto di recesso da parte dei primi comunicato con distinte racc. a/r del 24 luglio 2018, con conseguente perdita dalla loro qualità di soci; 2) per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha condannato la soc. coop. Cottage a r.l. alla restituzione delle seguenti somme: a) € 76.660,00 in favore di Cipriano Vito Nicola; b) € 43.000,00 in favore di Difino Vitangelo; c) € 54.160,00 in favore di Amodio Giovanni; 3) ha rigettato ogni altra domanda; 4) ha posto le spese di funzionamento dell'ufficio arbitrale quanto al 75% a carico della Cottage soc. coop. ed al residuo 25% a carico dei sigg.ri Cipriano, Difino e Amodio, fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti; 5) ha compensato per ¼ le spese di difesa tra le parti, ponendo a carico della Cottage soc. coop. a r.l. i restante ¾, liquidati come da lodo.

Hanno dedotto, in particolare, gli impugnanti i seguenti motivi di nullità del lodo: 1) violazione di regole di diritto (art. 829, comma 3, c.p.c.); 2) violazione





del principio del contraddittorio [art. 829, comma 1, n. 9), c.p.c.] e contrarietà all'ordine pubblico [art. 829, comma 1, n. 3), c.p.c.]

Tutto ciò esposto, pertanto, Cipriano Vito Nicola e Difino Vitangelo hanno concluso, chiedendo che fosse dichiarata la nullità parziale del loro impugnato, limitatamente al capo che ha statuito sulle pretese creditorie degli istanti, e per l'effetto che la cooperativa Cottage soc. coop. a r.l. fosse condannata al pagamento delle somme richieste con la domanda di arbitrato, e cioè € 89.160,00 in favore di Cipriano Vito Nicola (in luogo di € 76.600,00 stabilita dall'arbitro unico), ed € 70.144,00 in favore di Difino Vitangelo (in luogo di € 43.000,00 stabilita dall'arbitro); il tutto, vinte le spese e competenze di lite.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Cottage soc. coop. a r.l., la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., concludendo, in ogni caso, nel merito, per il rigetto del gravame, con il favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

All'udienza del 12 gennaio 2021 (svolta con trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) i procuratori delle parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.

La Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica, a decorrere dalla comunicazione del relativo provvedimento di riserva.

I termini suddetti sono scaduti il 6 aprile 2021.

Motivi della decisione

Appare opportuno preliminarmente ripercorrere le vicende processuali relative al giudizio arbitrale.

Con ricorso del 17 dicembre 2018, depositato l'8 gennaio 2019, Cipriano Vito Nicola, Difino Vitangelo e Amodio Giovanni hanno chiesto al Presidente della Camera di Commercio di Bari procedersi alla nomina di Arbitro Unico ai sensi e per gli effetti degli artt. 34-35 dello Statuto della Coop. Cottage per la trattazione della controversia tra essi e la suddetta società, avente ad oggetto la perdita della qualità di soci in forza dell'esercitato diritto di recesso, e la restituzione delle somme dagli stessi versati per quote sociali, acquisto di suoli, realizzazione del relativo programma costruttivo di alloggi e ogni altra a





qualsiasi titolo corrisposta, nonché la condanna della medesima convenuta alla restituzione delle dette somme già versate in favore di Coop. Cottage.

Veniva nominato Arbitro Unico l'Avv. Angelo Schittulli, il quale decideva la controversia secondo diritto con lodo sottoscritto in data 12 dicembre 2019. Con tale decisione l'arbitro unico riconosceva la legittimità e l'efficacia del recesso dei soci istanti, e condannava la cooperativa Cottage alla restituzione dell'intera somma richiesta da Amodio Giovanni, e di somme inferiori rispetto a quelle richieste in favore di Cipriano Vito Nicola e Difino Vitangelo.

In particolare, l'arbitro unico condannava la soc. coop. Cottage alla restituzione, in favore di Cipriano Vito Nicola, della somma di € 76.660,00 (in luogo di quella richiesta di € 89.160,00), ed in favore di Difino Vitangelo della somma di € 43.000,00 (in luogo di quella richiesta di 70.144,00).

Rilevava, in particolare, l'arbitro unico che gli istanti avevano fornito solo parzialmente la prova dell'imputazione dei versamenti effettuati in favore della cooperativa convenuta, nei limiti delle somme riconosciute dal lodo, mentre per le restanti somme richieste non era stata fornita adeguata prova della loro imputazione e del titolo del versamento (sottoscrizione di quote sociale, pagamento del costo del suolo, ecc.), ragion per cui non sussisteva il diritto alla restituzione di tali somme eccedenti.

Ora, prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, occorre procedere ad esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa della Cottage soc. coop. a r.l. ai sensi dell'art. 342 c.p.c.


Tale eccezione è infondata, in quanto dal contenuto dell'atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrale si evincono agevolmente le parti del provvedimento impugnato, ed i motivi a fondamento del gravame, essendo chiaramente richiamate anche le norme di riferimento ex art. 829 c.p.c.

Nel merito, appare opportuno, per ragioni di ordine logico-giuridico, esaminare preliminarmente i motivi di impugnazione attinenti a questioni di tipo processuale (*errores in procedendo*) indicati dai ricorrenti.

In particolare, Cipriano Vito Nicola e Difino Vitangelo deducono la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 9), c.p.c., e dell'art. 829, comma 3, secondo periodo, per contrarietà della decisione all'ordine pubblico.

Sul punto, entrambi i motivi sono infondati. La decisione arbitrale impugnata è stata infatti assunta nel pieno contraddittorio tra le parti, avendo avuto, in





particolare, i ricorrenti, la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, sia mediante l'assegnazione di termini per la costituzione in giudizio, nonché per il deposito di memorie istruttorie e memorie conclusive, sia mediante la partecipazione alle udienze arbitrali.

Non sussiste, inoltre, alcuna violazione di principi di ordine pubblico, trattandosi di una normale controversia in materia di rapporti societari e di restituzione di somme a seguito di recesso dei soci, che è stata decisa dall'arbitro unico secondo diritto, così come previsto dall'art. 35 dello statuto della coop. Cottage.

Con altro motivo di impugnazione Cipriano Vito Nicola e Difino Vitangelo censurano il lodo impugnato, ai sensi dell'art. 829, comma 3, primo periodo, per violazione di regole di diritto.

Deducono, in particolare, i ricorrenti la violazione dell'art. 2697 c.c., con riferimento al ritenuto mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione all'imputazione dei versamenti effettuati dai soci in favore della cooperativa, nei limiti degli importi di € 12.500,00 per Cipriano Vito Nicola, ed € 27.144,00 per Difino Vitangelo.


Sul punto, deve osservarsi innanzitutto che il procedimento arbitrale in oggetto è regolato dall'art. 829 c.p.c. vigente, come modificato dall'art. 24 d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Sebbene, infatti, la clausola arbitrale sia antecedente all'entrata in vigore del citato d. lgs. n. 40/2006, in forza della norma transitoria di cui all'art. 27, comma 4, d. lgs. cit., le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti arbitrali – quale quello della fattispecie in esame – nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all'entrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 40/2006.

Ora, in base all'art. 829, comma 3, primo periodo, c.p.c., attualmente vigente, l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa soltanto “*se espressamente disposta dalle parti o dalle legge*”.

Orbene, in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 d. lgs. n. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27, comma 4, d. lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della





controversia, la legge – cui l’art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass., sez. un., 9 maggio 2016, n. 9284).

Nel caso di specie, la clausola arbitrale di cui agli artt. 34-35 dello statuto della società Cottage prevede proprio la non impugnabilità del lodo, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 d. lgs. n. 5/2003. Quest’ultima norma, a sua volta, prevede in ogni caso l’impugnabilità del lodo, allorquando gli arbitri *“per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”*.

Poiché, nella fattispecie in esame, si verte in materia di questioni sicuramente compromettibili (controversia relativa a diritti disponibili tra soci e società, tali essendo l’accertamento della validità del recesso e la richiesta di restituzione di somme versate alla società), e l’oggetto del giudizio non riguarda la validità di delibere assembleari, si applica quindi il previgente art. 829, comma 2, c.p.c. (vigente all’epoca della stipulazione della clausola compromissoria), secondo il quale il lodo è impugnabile, salvo che le parti non vi abbiano rinunciato, così come in effetti è avvenuto nel caso di specie, in cui la clausola arbitrale prevede espressamente la non impugnabilità del lodo.

Ne deriva, pertanto, che l’impugnazione proposta, nella parte in cui denuncia violazione di regole di diritto, è da considerare inammissibile.


Consegue la conferma del lodo impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono le condizioni le condizioni per il pagamento, da parte della reclamante, di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.

P. Q. M.





La Corte d'Appello, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sull'impugnazione ex art. 829 c.p.c. proposta da Cipriano Vito Nicola e Difino Vitangelo nei confronti della Cottage soc. coop. a r.l. avverso il loro arbitrato emesso dall'Arbitro Unico avv. Angelo Schittulli in data 12 dicembre 2019, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'impugnazione, con riferimento al motivo riguardante la violazione di regole di diritto ex art. 829, comma 3, primo periodo, c.p.c.;
- 2) rigetta per il resto l'impugnazione;
- 3) per l'effetto, conferma il lodo arbitrato impugnato;
- 4) condanna Cipriano Vito Nicola e Difino Vitangelo alla rifusione, in solido tra loro, in favore della Cottage soc. coop. a r.l., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.615,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
- 5) dichiara Cipriano Vito Nicola e Difino Vitangelo tenuti al pagamento, in solido tra loro, di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228.

Così deciso in Bari, camera di consiglio del 6 luglio 2021.

Il Consigliere est.
(Dott. Valentino Lenoci)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Grillo)

